

Pubblicato il 15/03/2018

Sent. n. 650/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2018, proposto da: Giovanni Cantafio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Cugnetto, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato Giovanna Diaco, in Catanzaro, alla via Padre A. da Olivadi, n. 15;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone, Caterina Flora Restuccia, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato Vittorio Chiriano, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 4;

per l'annullamento

- dell'ordinanza emessa dal Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Lamezia Terme in data 22 novembre 2017, n.15, relativamente alla messa in sicurezza e ripristino stato dei luoghi modificati dal deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, miscelati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

a) la polizia municipale di Lamezia Terme ha rilevato che Giovanni Cantafio ha, su terreno di proprietà di Ivana Molinaro:

- a1) abusivamente realizzato un piazzale *“mediante apporto di terreno e materiale di risulta per 630 mc, miscelandolo, con successivo livellamento e riporto di terreno vegetale lungo l'argine del torrente “Piazza” lato est, con occupazione di terreno demaniale fluviale per circa mq.180; inoltre, depositava detto materiale di risulta lungo la scarpata del predetto torrente e le golene dello stesso deviandone il corso”*;

- a2) operato la miscelazione *“di rifiuti da scarti di lavorazione edile, plastico, ferroso e ingombranti nonché tubazioni in conglomerato cementizio con guaina di bitume, con deposito incontrollato lungo la scarpata e le golene del torrente “Piazza” modificando di fatto lo stato dei luoghi in modo permanente”*.

- b) il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Lamezia Terme ha conseguentemente emanato, in data 22 novembre 2017, l'ordinanza n. 15, con cui ha intimato a Giovanni Cantafio e a Ivana Molinaro di allontanare e smaltire i rifiuti abusivamente depositati e a ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) Giovanni Cantafio ha impugnato il provvedimento d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandandone l'annullamento;
- d) il Comune di Lamezia Terme si è costituito per resistere al ricorso;
- e) il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato trattato nel merito alla camera di consiglio del 14 marzo 2018, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Osservato in diritto che:

- f) con il primo motivo il ricorrente, sul presupposto che il provvedimento impugnato sia un'ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha lamentato l'incompetenza del dirigente che l'ha emanato;
- f1) in realtà, il provvedimento impugnato trova il suo fondamento normativo in parte nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (allorché viene ordinata la rimozione delle opere edili eseguite in assenza di titolo), in parte nell'art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (allorché viene ordinata la rimozione dei rifiuti);
 - f2) sotto il primo profilo, la competenza del dirigente è specificamente stabilita dall'art. 31, comma 2 del citato d.P.R. n. 380 del 2001;
 - f3) sotto il secondo profilo, invece, sussiste la denunciata incompetenza, in quanto ai sensi dell'art. 192 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 e tale disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell'art. 107 comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 57);
- g) con il secondo motivo si assume, sul medesimo presupposto che il provvedimento impugnato sia un'ordinanza contingibile e urgente, che non sussistessero i presupposti per l'emanazione del provvedimento, che richiede l'indisponibilità di mezzi ordinari per affrontare una situazione di emergenza;
- g1) in realtà, stante quanto osservato al punto f1), nel caso di specie l'amministrazione ha fatto esercizio dei poteri tipizzati in specifiche disposizioni di legge, sicché il motivo risulta *ictu oculi* infondato;
- h) con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto conto che le opere di movimentazione di terra e di pavimentazione degli spazi esterni costituiscono attività edilizia libera; e non avrebbe accertato se vi sia stato effettivamente abbandono di rifiuti, né chi ne sia eventualmente stato l'autore;
- h1) sotto il primo profilo, la movimentazione di terra rientra nell'attività edilizia libera solo se "*strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali*" (art. 6, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380 del 2001); dunque, la realizzazione di un piazzale mediante l'apporto di circa 630 mc. di terreno di risulta non può essere qualificato in termini di opere di "*pavimentazione e finitura degli spazi esterni*", in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio (Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2016, n. 1308);
 - h2) sotto il secondo profilo, la miscelazione di materiale edile e l'abbandono dello stesso nella scarpata e nelle golene del torrente Piazza è accertata dal verbale redatto dal personale di polizia municipale, dotato di fede privilegiata sino a querela di falso; inoltre, le fotografie prodotte proprio dal ricorrente rendono evidente come tali rifiuti siano stati ammassati proprio ai limiti del piazzale pacificamente realizzato dal ricorrente, sicché l'amministrazione ha correttamente inferito – secondo il criterio probatorio del "*più probabile che no*" – che l'autore dell'abbandono sia proprio colui che ha realizzato il piazzale;

Ritenuto, conclusivamente, che:

- i)* il ricorso va parzialmente accolto, annullando il provvedimento impugnato, per vizio di incompetenza e fatte salve le successive determinazioni dell'amministrazione, nella sola parte in cui ordina di allontanare e smaltire i rifiuti abusivamente depositati;
- j)* la parziale fondatezza del ricorso giustifica la compensazione delle spese e competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla l'ordinanza emessa dal Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Lamezia Terme in data 22 novembre 2017, n.15, nella sola parte in cui ordina di allontanare e smaltire i rifiuti abusivamente depositati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO